



**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 1.**

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano e i suoi annessi cutanei il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona.
  2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 dalle norme vigenti.
  3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
- 3.bis. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio, piercing, onicotecnico e make up artist.**

**Art. 1. (Principi e finalità).**

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali per la disciplina delle professioni nel settore dell'estetica.
2. Le professioni di cui al comma 1 sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 e sono esercitate secondo le forme stabilite dall'articolo 5.

**Art. 1.(Istituzione dell'Elenco nazionale degli estetisti professionali).**

1. È istituito l'Elenco nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato «Elenco», presso il Ministero della salute il quale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alla tenuta dell'Elenco.
2. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale.
3. L'iscrizione all'Elenco è consentita solo dopo la frequenza con esito positivo del percorso di formazione previsto ai sensi degli articoli 3 e 4.



**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 2.**

1. L'attività professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**Art. 2. (Definizione delle professioni).**

1. Le professioni del settore dell'estetica sono le seguenti:

- a) estetista;
- b) tatuatore e piercer;
- c) make up artist;
- d) onicotecnico;
- e) lash-eyebrow marker;
- f) socio-estetista.

2. L'attività di estetista consiste nelle prestazioni e nei trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, compresi i suoi annessi cutanei, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, nonché di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, concorrendo al benessere psico-fisico della persona. Nell'attività di estetista sono comprese, inoltre, le attività di cui ai commi 7, 8 e 9. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico conformi alla normativa vigente e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalle norme vigenti.

3. L'attività di tatuatore consiste nella decorazione corporea permanente di parti del

**Art. 2. (Norme regolamentari).**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme regolamentari relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco.



corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, denominata «tatuaggio». Tale attività può essere svolta con l'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

4. L'attività di piercer consiste nella perforazione di una qualsiasi parte superficiale del corpo umano allo scopo di inserire oggetti di piccola dimensione o altre decorazioni a fini di abbellimento, denominata «piercing». Tale attività può essere svolta con l'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. È vietato eseguire tatuaggi e piercing su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente.

6. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing su minori di quattordici anni, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare da eseguire previo consenso informato ai sensi del comma 5.

7. L'attività di make up artist consiste nella decorazione artistica del viso e del corpo effettuata con l'utilizzo di prodotti e di cosmetici specifici e anallergici.

8. L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione e nella decorazione su unghie naturali realizzata mediante l'utilizzo di prodotti specifici, con ripresa periodica del lavoro. Tale



attività comprende ogni prestazione eseguita, al solo scopo decorativo, sulla superficie di unghie sintetiche, nonché le attività di manicure e pedicure estetico.

9. L'attività di lash-eyebrow marker consiste nell'applicazione di peli sintetici su ciglia e su sopracciglia naturali mediante speciali colle anallergiche.

10. L'attività di socio-estetista consiste nello svolgimento di trattamenti estetici rivolti a soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero a soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.

11. Dalle attività di cui al presente articolo sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

12. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento, ove previsti. In tali casi non si applicano le disposizioni vigenti relative all'esercizio delle attività commerciali.

13. Le imprese autorizzate, in base alla normativa vigente, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 6 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualificazione professionale



prevista dall'articolo 3, comma 6. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 3.**

01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto

**Art. 3. (Abilitazione professionale).**

1. L'abilitazione professionale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si intende conseguita, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno o da un anno di inserimento presso un'impresa di estetica;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o un'impresa di estetica, successiva

**Art. 3. (Qualificazione professionale).**

1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche è subordinato al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale.

2. Ai sensi delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali



dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato ~~dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25,~~ **dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81,** e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di

allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale di estetista possono svolgere l'attività di socio-estetista a seguito della frequentazione di un corso regionale di specializzazione della durata di 600 ore.

3. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al

nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.  
3. Il percorso formativo di cui al comma 1 è suddiviso in due fasi:

a) un corso di formazione professionale di base della durata di tre anni, al termine del quale lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, previo superamento di un apposito esame dinanzi alla commissione di cui al comma 4, valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato;

b) un corso di qualificazione professionale della durata di un anno, al quale si accede successivamente al conseguimento della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a) del presente comma, che si conclude con la certificazione di frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico d'idoneità dinanzi alla commissione di cui al comma 4, il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche, qualificante per l'esercizio dell'attività professionale.

4. La commissione di esame è composta da cinque elementi esperti nelle materie indicate nei corsi di qualificazione e precisamente: un docente esperto dei requisiti normativi e legislativi del settore estetico; un docente di estetica generale; un docente di cultura generale;



lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

**1 bis.** Al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale, possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore.

**1 ter.** Si intende per socio-estetica lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli ed in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui ai commi 1 e 1 bis sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

presente articolo sono organizzati ai sensi dell'articolo 4 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto.

4. Agli operatori in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento di una delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti crediti formativi per l'ottenimento dei requisiti previsti per lo svolgimento delle altre attività di cui alla presente legge.

5. Gli operatori in possesso della qualifica di estetista possono esercitare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e).

6. Nelle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), il personale dipendente deve essere in possesso della qualificazione professionale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, eccetto i corsi per l'abilitazione ivi previsti.

7. Nelle società, i soci che esercitano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), devono essere abilitati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. Le imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa,

un commissario interno; un commissario esterno che ricopre il ruolo di funzionario dell'assessorato regionale o provinciale competente per la formazione. Nell'esame deve essere simulata una prova pratica di un trattamento estetico.

5. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro.

6. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

7. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al comma 6, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito



secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, purché in possesso della qualificazione professionale di cui al comma 6.

di imprese del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

8. Ferma restando l'autonomia scolastica degli istituti tecnici professionali prevista dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e 15 marzo 2010, n. 88, è istituito, presso i medesimi istituti, un corso di studio denominato «scienze estetiche applicate», della durata di cinque anni. Al termine del corso, per acquisire il relativo diploma, è necessario superare, con esito positivo, l'esame di Stato.





**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 4.**

1. (abrogato)
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 , i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. ~~L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali~~

**Art. 4. (Competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale).**

1. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 3, individuando gli standard professionali di competenza e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni predispongono, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di

**Art. 4. (Competenze delle regioni e delle province autonome in materia di qualificazione professionale).**

1. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme nel territorio nazionale.
2. Le materie fondamentali di insegnamento sono suddivise nelle seguenti aree:
  - a) area cultura generale ed etica professionale;
  - b) area cultura scientifica e professionale comprendente: fisiologia, anatomia e dermatologia; chimica e cosmetologia; psicologia;



che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

5. L'attività di estetista può essere svolta:

a) anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 6. Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5;

b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Possono essere anche attivate le attività di acconciatore ed estetista, nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

5 bis. Presso un centro di estetica possono essere erogate le prestazioni di cui all'articolo 1 anche in modo occasionale, utilizzando

formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di estetista sono previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico e del benessere del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) fisica, elettrologia e apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale;
- i) tecniche di dermopigmentazione.

4. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing sono previste le seguenti:

- a) requisiti strutturali per l'ambiente di lavoro;
- b) attrezzature di lavoro;
- c) smaltimento rifiuti;
- d) aspetti legali nel lavoro;
- e) elementi di psicologia e di comunicazione;

c) area cultura giuridica e imprenditoriale comprendente: diritto commerciale e societario diritto del lavoro e contratti; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e documentazione di legge richiesta per l'attività di estetista; disciplina dell'accesso alla professione; principi fondamentali del marchio CE inerente agli apparati utilizzabili nell'attività di estetista;

d) area tecnica e operativa comprendente: massaggio e trattamento al viso e al corpo; estetica, trucco e trucco semipermanente, *camouflage*, visagismo; tecniche manuali e strumentali avanzate quali elettrologia, mediante elettrostimolazione, ionoforesi e sonoforesi, interazione della luce nonché correnti e frequenze sul corpo umano, utilizzo di apparecchi quali luce pulsata, radiofrequenza monopolare e bipolare, ultrasuoni, irradianza efficace *solarium*, veicolazione transdermica, in base ai principi di penetrazione dei prodotti cosmetici, *manicure* e *pedicure*, epilazione e onicotecnica;

e) area cultura organizzativa e comportamentale comprendente: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali; informatica; lingua straniera; sistemi di comunicazione; relazione comportamentale e accoglienza della clientela;

f) area cultura artistica comprendente:



professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

5 *ter*. E' consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire l'efficacia delle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento, ove previsto.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

- f) primo soccorso;
- g) sterilizzazione;
- h) rischio biologico;
- i) anatomia e fisiologia della pelle e virologia;
- l) approccio con il tatuaggio;
- m) approccio con il piercing;
- n) disegno.

5. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di onicotecnico sono previste le seguenti:

- a) sanificazione, disinfezione e sterilizzazione;
- b) anatomia della mano e del piede;
- c) patologie delle unghie;
- d) attrezzature e strumenti di lavoro;
- e) ambiente ed etica professionale;
- f) biochimica degli acrilati;
- g) marketing e gestione;
- h) diversificazione dei trattamenti;
- i) prodotti e materiali di consumo;
- l) studio delle tecniche e delle architetture;
- m) legislazione e fiscalità.

6. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di make up artist sono previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) anatomia del viso;

storia dell'arte; disegno; moda;

g) area formazione pratica comprendente: informazione e prove pratiche degli apparecchi elettromeccanici previsti dall'allegato annesso alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e successive modificazioni, da svolgere per almeno il 30 per cento del totale monte ore del corso formativo.

3. I docenti annotano la presenza degli studenti ai corsi di cui al comma 2 nell'apposito registro.

4. Con le modalità di cui al comma 1:

a) sono definite le linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7;

b) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina, chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire la qualificazione professionale di cui all'articolo 3;

c) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari o di laurea per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti

in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado, di diplomi di



	<p>c) patologie e alterazioni; d) ambiente ed etica professionale; e) marketing e gestione; f) diversificazione dei servizi; g) prodotti e strumenti di lavoro; h) studio delle tecniche decorative; i) legislazione e fiscalità.</p> <p>7. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di lash-eyebrow marker sono previste le seguenti:</p> <p>a) sanificazione, disinfezione, sterilizzazione; b) anatomia dell'occhio; c) patologie specifiche; d) strumenti di lavoro; e) ambiente ed etica professionale; f) marketing e gestione; g) tecniche applicative; h) prodotti e materiali di consumo; i) legislazione e fiscalità.</p> <p>8. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista sono previste le seguenti:</p> <p>a) manualità linfodrenanti e miorilassanti; b) trattamenti nutrienti e riepitelizzanti; c) make-up correttivo; d) igiene e cura della pelle;</p>	<p>istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale di cui all'articolo 3;</p> <p>d) sono definiti i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati a elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori qualificati ai sensi della presente legge;</p> <p>e) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dell'esercizio, in forma imprenditoriale, dei servizi di <i>manicure</i> e di <i>pedicure</i> estetici nonché dell'attività onicotecnica e di tecnico dell'abbronzatura artificiale.</p> <p>5. Al fine di incentivare il conseguimento della qualificazione professionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami di cui all'articolo 3 anche presso istituti di formazione pubblici o privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la vigilanza tecnica e amministrativa.</p> <p>6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale di estetista gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. L'attività professionale di estetista svolta in forma societaria ha diritto di accedere al Fondo</p>
--	--	---



	<p>e) trattamento cutaneo e cosmesi estetica</p> <p>f) nozioni di malattia oncologica e di medicina biomolecolare;</p> <p>g) tossicità per la cute e per gli annessi cutanei delle terapie oncologiche e della radioterapia</p> <p>h) aspetti psicologici della relazione con la persona in cura.</p> <p>9. Con le modalità di cui al comma 1:</p> <p>a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, comma 4;</p> <p>b) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di formazione di estetista, validi per l'esercizio in forma di impresa e in qualità di dipendente delle attività di onicotecnico, di make up artist e di lash-eyebrow marker.</p>	<p>impresa ai fini della formazione professionale. Ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono previsti corsi formativi di aggiornamento obbligatori per le operatrici del settore che esercitavano la professione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale percorso formativo prevede un massimo di quaranta ore complessive. La formazione può essere effettuata a distanza e con tutoraggio in sede e può essere finanziata dal Fondo sociale europeo o dal fondo interprofessionale Fondimpresa. La certificazione dell'avvenuto corso di aggiornamento è equiparato al titolo di diploma professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera <i>b</i>).</p>
--	--	---



**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 5.**

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

**Art. 5. (Esercizio delle professioni).**

1. Le professioni di cui all'articolo 2 sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. L'esercizio dell'attività di estetica è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico per le attività produttive secondo le norme vigenti.

2. Presso ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di estetica è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3.

3. Il responsabile tecnico di cui al comma 2 garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.

4. Le attività di cui alla presente legge possono

**Art. 5. (Riconoscimento del carattere di attività stagionale dell'attività di estetista professionale).**

1. L'attività di estetista disciplinata dalla presente legge è riconosciuta quale attività a carattere stagionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'inserimento dell'attività di estetista nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.



essere svolte:

a) anche presso il domicilio o la sede indicata dal committente a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3;

b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una postazione della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali.

5. Le professioni dell'estetica e dell'acconciatura possono essere svolte nello stesso locale a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6 per le rispettive attività.

6. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge in forma ambulante o di posteggio.



**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 6.**

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;

**Art. 6. (Regolamenti comunali).**

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore dell'estetica compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della presente legge.





d) massaggio estetico e del benessere del corpo;  
e) estetica, trucco e visagismo;  
f) Fisica, elettrologia e apparecchi elettromeccanici;  
g) nozioni di psicologia;  
h) cultura generale ed etica professionale;  
**h bis) tecniche di dermopigmentazione;**

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.



**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 7.**

1. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le imprese autorizzate ~~ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426~~ in base alla normativa vigente, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

**Art. 7. (Sanzioni).**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui agli articoli 3 e 4, comma 9, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

2. Alla violazione delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività di cui all'articolo 5 consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 30.000 euro, con l'obbligo di conformare l'attività alle disposizioni vigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.

3. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti ovvero utilizzando apparecchi ad uso medico o terapeutico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro e con il sequestro dell'attrezzatura. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.

4. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, è punito con la sanzione



amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 30.000 euro. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.

5. Le violazioni accertate delle disposizioni previste dalla presente legge, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese nel registro delle imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane per un periodo da uno a sei mesi, su proposta dei soggetti accertatori.

6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla gravità e alle circostanze oggettive e soggettive della violazione. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

7. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 8.**

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in

**Art. 8. (Disposizioni finali e transitorie).**

1. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata. Le relative disposizioni continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle disposizioni regionali adottate sulla base dei principi previsti dalla presente legge. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. In ogni caso, ai soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualificazione e dell'abilitazione professionali di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è consentito l'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

3. Restano salve le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110.



base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre



1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 9.**

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di ~~barbiere o di parrucchiere~~ **acconciatore**. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

2. ~~I barbieri e i parrucchieri~~ **Gli acconciatori** nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.



**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 9 bis.**

1. Si intende per tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
2. Si intende per piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
3. Si intende per onicotecnica la costruzione, la ricostruzione, l'applicazione e la decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita ad esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e pedicure estetico.
4. Si intende per make up artist il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico.
5. Le attività di cui ai commi precedenti sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti.



6. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legge. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di sedici anni. L'esecuzione di piercing al lobo ai minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

7. La qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e piercing si intende conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione.

8. La qualificazione professionale di onicotecnico e di make up artist si intende conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un





anno con un minimo di 300 ore. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista abilita all'attività di onicotecnico e make up artist. Agli operatori qualificati in onicotecnica e make up sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.

9. Le attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.

10. Le attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

11. Le attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni o nel



registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni.

12. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale ai sensi dei commi 7 e 8 che svolga prevalentemente la propria attività nella sede indicata. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

13. L'attività di onicotecnico e di make up artist può essere svolta unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. L'attività di onicotecnico e di make up artist può essere svolta presso il domicilio dell'esercente o presso una sede designata dal cliente o da altro committente a condizione che sia esercitata dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui al comma 8, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunali.

14. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni previste all'articolo 12.

15. Entro dodici mesi, la Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano



nazionale di ciascuna attività professionale, definisce i criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercing, onicotecnico e make up artist ottenuti in precedenza, previo superamento di un esame.

**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 10.**

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e



dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 11.**

1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.



**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 12.**

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità ~~regionale~~ competente la sanzione amministrativa ~~da lire un milione a lire cinque milioni~~ **da euro 5.000 a euro 50.000** con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza ~~l'autorizzazione comunale~~ **la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2**, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa ~~da lire un milione a lire due milioni~~ **euro 2.000 a euro 5.000.**



**TESTO RICOSTRUITO L. 1/90  
PDL A.C. 4169 DONATI**

**PDL A.C. 4350 VIGNALI**

**PDL A.C. 2182 DELLA VALLE**

**Articolo 13.**

1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 , e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.

**N.B.**

**A.C. 4169** Donati (PD) “Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e piercing e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore”

**A.C. 4350** Vignali (AP) “Disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica”

**A.C. 2182** Della Valle (M5s) “Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista”